

## DVR: guida agli obblighi e ai contenuti previsti dalla normativa

*Il Documento di Valutazione dei Rischi è un obbligo di legge, ma anche uno strumento concreto di prevenzione. Scopriamo chi deve redigerlo, cosa deve contenere e quando va aggiornato.*

Il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, introdotto dal D.Lgs. 81/08, è richiesto a tutte le aziende con almeno un lavoratore. Non è un documento che si compila una volta sola e si dimentica: è il risultato di un percorso di analisi, osservazione e decisioni pratiche che deve essere aggiornato nel tempo. La sua funzione è quella di **analizzare e valutare i rischi reali presenti in azienda**, stimarne la gravità e stabilire le misure per ridurli. Un DVR ben strutturato non solo evita sanzioni, ma diventa un riferimento utile per la gestione quotidiana della sicurezza.

---

### Cosa deve contenere il DVR?

Il D. Lgs. 81/08 definisce con chiarezza i contenuti minimi del DVR (art. 28). Nel documento devono comparire:

- l'**individuazione di tutti i rischi presenti**;
  - la **valutazione del livello di rischio** per ciascuna mansione;
  - le **misure di prevenzione e protezione**;
  - i **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** adottati;
  - il **programma delle misure necessarie per il miglioramento** dei livelli di sicurezza;
  - le procedure per la **gestione delle emergenze**;
  - l'indicazione delle **figure responsabili della sicurezza** in azienda.
- 

### Chi deve redigere il DVR?

La redazione del DVR è un compito inderogabile del datore di lavoro, che può farsi assistere dalle seguenti figure:

- il **RSPP**, che coordina l'analisi dei rischi e propone soluzioni;
- il **medico competente**, quando richiesto, per i rischi legati alla salute;
- il **RLS** (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), che porta la prospettiva dei dipendenti.

Questa collaborazione rende il DVR più completo e realistico, perché raccoglie contributi diversi e tiene conto delle esperienze dirette dei lavoratori.

---

### Quando va aggiornato il DVR?

Il DVR non può essere considerato un documento definitivo. Ogni azienda evolve, e con essa cambiano i rischi: bastano una nuova linea produttiva, l'acquisto di un macchinario o una riorganizzazione dei turni per modificare radicalmente lo scenario della sicurezza.

La normativa prevede dunque che il DVR venga **immediatamente rivisto e aggiornato** nei seguenti casi:

- Cambiamenti nei processi produttivi o organizzativi
- Introduzione di nuove attrezzature, macchinari o sostanze pericolose
- Modifiche strutturali dell'ambiente di lavoro
- Infortuni gravi o incidenti rilevanti
- Nuove normative in materia di sicurezza sul lavoro

Ci sono poi alcune valutazioni dei rischi specifici che prevedono una scadenza temporale, di cui occorre tenere conto per l'aggiornamento del DVR.

Oltre agli aggiornamenti straordinari, è consigliabile programmare anche **revisioni periodiche**, a cadenza annuale o biennale, che consentano di verificare l'efficacia delle misure adottate. Questo approccio non serve solo a rispettare la legge, ma a prevenire il rischio di avere un documento superato, che non rispecchia più la realtà operativa.

---

## DVR e patente a crediti nell'edilizia

Dal 2024, il DVR è un documento essenziale per ottenere la patente a crediti nei cantieri edili. Tra i requisiti per ottenere la patente a crediti nei cantieri, infatti, le imprese devono anche autocertificare il possesso del DVR.